

COMUNE DI ONO SAN PIETRO



**Relazione illustrativa
e Nota integrativa al
Bilancio Consolidato
2017**

INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ha introdotto, per gli Enti Locali, l'obbligo di adottare stemi contabili e schemi di bilancio uniformi con quelli delle altre Pubbliche Amministrazioni.

L'art. 19, c. 1, del DPCM 28/12/2011 prevede che gli Enti redigono il Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi Strumentali, Aziende, Società Controllate e Partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nell'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 "Principio applicato del Bilancio Consolidato".

Il comma 2 del medesimo articolo chiarisce, inoltre, che gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica".

Il bilancio consolidato è costituito da:

- 1) Conto Economico**
- 2) Stato Patrimoniale**

Al bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica sono allegati:

- a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;**
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.**

Sotto il profilo dei contenuti, il bilancio consolidato considera i propri enti ed organismi strumentali, le società controllate e partecipate e gli altri organismi controllati.

L'art. 233 bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118, introdotto dal D. Lgs. 10/8/14, n. 126, dispone che il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Il termine “Gruppo Amministrazione Pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - c) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - d) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - e) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - f) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - g) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta,

oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi

Fanno pertanto parte del "Gruppo amministrazione comunale" i seguenti organismi:

Ente/Organismo strumentale

DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	SEDE	CAPITALE SOCIALE	QUOTE	% VOTI
CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	Gestione servizi elettrici e smaltimento rifiuti	Via Mario Rigamonti - Darfo B.	4.052.725,00	0,03000 %	0,03000 %

Società Partecipate

DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	SEDE	CAPITALE SOCIALE	QUOTE	% VOTI
BLU RETI GAS S.R.L.	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	VIA MARIO RIGAMONTI - DAI	5.000.000,00	0,00000 %	0,00000 %
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L.	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	VIA MARIO RIGAMONTI N.65	100.000,00	0,50000 %	0,50000 %

Società Partecipate

DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	SEDE	CAPITALE SOCIALE	QUOTE	% VOTI
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	Raccolta dei rifiuti	VIA MARIO RIGAMONTI - DAI	33.808.984,00	0,00000 %	0,00000 %
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Commercio di gas distribuito mediante condotte.	VIA MARIO RIGAMONTI - DAI	1.997.500,00	0,00000 %	0,00000 %

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel Principio contabile n. 4 del DPCM 28 dicembre 2011 ed adottare lo schema predefinito dell'allegato n. 11, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell'area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato.

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell'Ente locale e degli enti controllati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; ma in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria. Il bilancio consolidato deve includere pertanto soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Vanno eliminati quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, altrimenti, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.

Il metodo di consolidamento a cui si fa riferimento è pertanto il metodo integrale.

Tale metodo prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell'Ente locale e degli enti inclusi nell'area di consolidamento siano sommati tra loro; il che comporta l'assunzione di tutte le attività, passività, costi e ricavi delle imprese consolidate al fine di mostrare la complessiva struttura del Gruppo come unica entità.

A tal fine occorrono pertanto i seguenti interventi di rettifica:

- 1) eliminare saldi, operazioni, all'interno del complesso economico, inclusi i proventi originati da vendite e trasferimenti, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari;
- 2) eliminare il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- 3) eliminare analogamente i valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e le corrispondenti quote del patrimonio netto;
- 4) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni;
- 5) considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato;
- 6) identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le suddette modalità, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri).

Il bilancio consolidato del gruppo "Comune di ONO SAN PIETRO", costituito da stato patrimoniale e conto economico, è stato redatto in conformità al D.lgs. 118/2011 ed ai principi contabili allegati al medesimo decreto ed in particolare al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4).

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile sperimentale della contabilità economico-patrimoniale approvato con il DPCM 28 dicembre 2011 e dai relativi aggiornamenti.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Si ritiene, in questo caso, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione in quanto il mantenimento di tale difformità risulta maggiormente idonea a perseguire l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta delle voci di bilancio consolidato.

AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-

consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione”.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

L'elenco degli Enti e delle Società comprese nel GAP è trasmesso a ciascuno di essi agli al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

AZIENDA	METODO	% Consolidamento	% Pertinenza Gruppo
CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	Proporzionale	0,03000 %	0,00000 %
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L	Proporzionale	0,50000 %	0,00000 %

Sono escluse dall'area di consolidamento le seguenti aziende per il motivo riportato

AZIENDA	MOTIVO D'ESCLUSIONE
BLU RETI GAS S.R.L.	COMPRESA NEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA SOCIETA' CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	COMPRESA NEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA SOCIETA' CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	COMPRESA NEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA SOCIETA' CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

ELIMINAZIONE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra - gruppo andando ad evidenziare:

- Le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);
- Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;
- La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.

Particolare attenzione va posta sulle partite "in transit" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;

- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

Si è provveduto pertanto all'eliminazione delle seguenti partite di stato patrimoniale:

COMUNE DI ONO SAN PIETRO	Partecipazione in imprese controllate (Sp attivo voce B IV 1)	
--------------------------	--	--

Crediti/Debiti

Eliminazione crediti/Debiti infragruppo

Si stornano le voci "crediti" e "debiti" di natura commerciale relative a scambi tra imprese del gruppo che alla data del consolidato risultano ancora da regolare e che quindi hanno generato crediti e debiti commerciali.

Si stornano le voci "crediti" e "debiti" di natura finanziaria relative a Concessione di finanziamenti tra imprese del gruppo che si presentano a fine esercizio sottoforma di crediti e debiti finanziari rispettivamente per l'impresa finanziatrice e per quella finanziata

Totale Crediti Eliminati dal Bilancio dell'Ente		-16,98
DEBITI	CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	-56.597,49
	Totale Debiti Eliminati dalle Partecipate	-56.597,49
Totale Debiti Eliminati dal Bilancio dell'Ente		-31,55
CREDITI	CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	-22.497,62
	SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L	-4.960,71
Totale Crediti Eliminati dalle Partecipate		-27.458,33

Costi/Ricavi

Eliminazione Costi/Ricavi infragruppo

Si eliminano gli importi relativi agli scambi tra le imprese del gruppo che danno luogo alla rilevazione di costi di acquisto e di ricavi di vendita rispettivamente per la parte acquirente e per la parte venditrice

Si stornano le voci “oneri” e “proventi” finanziari nel caso di Concessione di finanziamenti tra imprese imprese del gruppo che generano oneri e proventi finanziari rispettivamente per l’impresa finanziata e per quella finanziatrice

Totale Costi Eliminati dal Bilancio dell'Ente		-153,82
RICAVI	CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	-96.551,32
	SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L	-24.969,43
Totale Ricavi Eliminati dalle Partecipate		-121.520,75
Totale Ricavi Eliminati dal Bilancio dell'Ente		
COSTI		
	Totale Costi Eliminati dalle Partecipate	-121.520,75

Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento

Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di seguito si riportano i seguenti prospetti:

- Articolazione dei ricavi imputabili all'ente controllante Comune di ONO SAN PIETRO rispetto al totale dei ricavi di ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale, da ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni.

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

Al termine delle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, si redige il Bilancio Consolidato costituito, da conto economico e stato patrimoniale.

CONTO ECONOMICO		2017	2016
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	244.785,83	
2	Proventi da fondi perequativi	181.121,77	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	129.310,86	
a	Proventi da trasferimenti correnti	124.872,70	
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti	4.438,16	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	241.850,67	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	76.180,35	
b	Ricavi della vendita di beni	121.679,42	
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	43.990,90	
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-2,31	
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	40,61	
8	Altri ricavi e proventi diversi	27.286,62	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		824.394,05	
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11.327,35	
10	Prestazioni di servizi	206.356,98	
11	Utilizzo beni di terzi	99.655,82	
12	Trasferimenti e contributi	228.357,70	
a	Trasferimenti correnti	220.648,96	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	7.708,74	
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	257.639,15	
14	Ammortamenti e svalutazioni	126.952,78	
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	2.752,03	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	118.335,66	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	5.865,09	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-37,88	
16	Accantonamenti per rischi	4,20	
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	34.373,20	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		964.629,30	
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-140.235,25	
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		90,58	
19	Proventi da partecipazioni	71,63	
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti	71,63	
20	Altri proventi finanziari	18,95	
Totale proventi finanziari		90,58	
<u>Oneri finanziari</u>		983,18	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	983,18	
a	Interessi passivi	810,00	
b	Altri oneri finanziari	173,18	

		Totale oneri finanziari	983,18
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-892,60
		<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
22		Rivalutazioni	
23		Svalutazioni	
		TOTALE RETTIFICHE (D)	
		<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>	
24		<u>Proventi straordinari</u>	114.409,27
a		Proventi da permessi di costruire	9.919,91
b		Proventi da trasferimenti in conto capitale	1.955,00
c		Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	102.534,36
d		Plusvalenze patrimoniali	
e		Altri proventi straordinari	
		Totale proventi straordinari	114.409,27
25		<u>Oneri straordinari</u>	10.697,75
a		Trasferimenti in conto capitale	
b		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	9.599,75
c		Minusvalenze patrimoniali	
d		Altri oneri straordinari	1.098,00
		Totale oneri straordinari	10.697,75
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	103.711,52
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-37.416,33
26		Imposte (*)	17.997,96
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-55.414,29
28		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	9.168,76	
1	Costi di impianto e di ampliamento	6,91	
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.977,71	
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	201,87	
5	Avviamento	166,42	
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	32,79	
9	Altre	3.783,06	
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.168,76	
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	4.646.566,77	
II 1	<u>Beni demaniali</u>	2.157.480,93	
1.1	Terreni	4.393,66	
1.2	Fabbricati	60.896,52	
1.3	Infrastrutture	2.072.790,75	
1.9	Altri beni demaniali	19.400,00	
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	2.489.085,84	
2.1	Terreni	1.111.382,74	
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	1.333.043,75	
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	14.356,60	
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	20.918,61	
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.460,00	
2.7	Mobili e arredi	4.810,48	
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali	3.113,66	
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.037,94	
B	Totale immobilizzazioni materiali	4.666.604,71	
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	6.475,49	
1	<u>Partecipazioni in</u>	4.710,81	
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate	8,90	
c	altri soggetti	4.701,91	
2	<u>Crediti verso</u>	1.763,18	
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti	1.763,18	
3	Altri titoli	1,50	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.475,49	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.682.248,96	
	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I	Rimanenze	98,64	
	Totale rimanenze	98,64	
II	<u>Crediti</u>	237.813,25	
1	Crediti di natura tributaria	41.362,46	
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	35.839,57
c	Crediti da Fondi perequativi	5.522,89
2	Crediti per trasferimenti e contributi	36.973,46
a	verso amministrazioni pubbliche	36.973,46
b	imprese controllate	
c	imprese partecipate	
d	verso altri soggetti	
3	Verso clienti ed utenti	143.434,06
4	Altri Crediti	16.043,27
a	verso l'erario	713,90
b	per attività svolta per c/terzi	
c	altri	15.329,37
	Totale crediti	237.813,25
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	
1	Partecipazioni	
2	Altri titoli	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	218.377,15
1	<u>Conto di tesoreria</u>	215.161,90
2	Altri depositi bancari e postali	3.213,27
3	Denaro e valori in cassa	1,98
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	
	Totale disponibilità liquide	218.377,15
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	456.289,04
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>	
1	Ratei attivi	185,23
2	Risconti attivi	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	185,23
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.138.723,23

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	501.715,82	
II	Riserve	3.854.534,70	
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.117.206,69	
b	da capitale	54,50	
c	da permessi di costruire	19.546,61	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	2.717.141,57	
e	altre riserve indisponibili	585,33	
III	Risultato economico dell'esercizio	-55.414,29	
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	4.300.836,23	
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.300.836,23	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte	2,31	
3	Altri	1.198,90	
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.201,21	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		727,21	
	TOTALE T.F.R. (C)	727,21	
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	609.202,71	
a	prestiti obbligazionari	600.120,00	
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere	4.854,24	
d	verso altri finanziatori	4.228,47	
2	Debiti verso fornitori	66.442,10	
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	36.625,25	
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	36.625,25	
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	Altri debiti	26.185,71	
a	tributari	559,07	
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.841,03	
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	23.785,61	
	TOTALE DEBITI (D)	738.455,77	
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	669,08	
II	Risconti passivi	96.833,73	
1	Contributi agli investimenti	96.833,73	
a	da altre amministrazioni pubbliche	96.833,73	
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	97.502,81	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.138.723,23	

CONTI D'ORDINE		2017	2016
	1) Impegni su esercizi futuri	53.900,00	
	2) Beni di terzi in uso		
	3) Beni dati in uso a terzi		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate		
	7) Garanzie prestate a altre imprese		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	53.900,00	

ANALISI VARIAZIONI RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE

ANALISI CREDITI/DEBITI

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato prevede, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Di seguito vengono analizzati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei **crediti** e dei **debiti** di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

RATEI RISCONTI ED ALTRI ACCONTAMENTI

Analisi della composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo.

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Analisi della suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Si analizza la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo.

STRUMENTI FINANZIARI

Si analizzano per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

COMPENSI AMMINISTRATORI

Si analizzano, cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento

CONCLUSIONI

Il Comune di Ono San Pietro ha iniziato nel 2017 il percorso partecipativo che vede coinvolte n.2 Società. Si ricorda che i dati del Conto del Patrimonio e del Conto Economico dall'esercizio 2017 scaturiscono da scritture in partita doppia direttamente movimentate dalle singole operazioni gestionali, in modo conforme alle regole della Contabilità economico-patrimoniale.

Questo ha consentito, in modo molto più coerente che in passato, l'elaborazione di un documento di sintesi del gruppo amministrazione pubblica che consente di evidenziare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero Gruppo Comunale in modo da rendere conto alla collettività amministrata di come vengono utilizzate le risorse pubbliche, fornendo un documento esaustivo degli eventi contabili attinenti l'eterogeneo mondo dei servizi pubblici locali.

La dimensione aziendale, per numero di dipendenti e volume d'affari, raggiunta dalle società partecipate e la strategicità dei servizi da esse gestiti è tale da rendere ormai necessario ricomprendere l'operato di queste attività negli strumenti di programmazione e rendicontazione dell'ente locale.

Il Comune di Ono San Pietro ha iniziato, con questo bilancio consolidato, un importante percorso di coordinamento, coerenza e coesione con le società partecipate più rilevanti in relazione ai criteri di definizione dell'area di consolidamento, che tuttavia non può limitarsi alla sola fase di rendiconto ma dovrà soprattutto avere evidenza nella fase di programmazione degli indirizzi e monitoraggio delle attività.

INDICE

Introduzione	2
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	3
ELIMINAZIONE OPERAZIONI INFRAGRUPPO	10
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI	6
AREA E METEDO DI CONSOLIDAMENTO	8
Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento	14
BILANCIO CONSOLIDATO	15
ANALISI VARIAZIONI RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	21
ANALISI CREDITI/DEBITIE	22
RATEI RISCONTI E ALTRI ACCANTONAMENTI	23
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	24
PROVENTI ED ALTRI ONERI STRAORDINARI	25
STRUMENTI FINANZIARI	26
COMPENSI AMMINISTRATORI	27
CONCLUSIONI	28

